

## IL NUOVO REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA FORENSE: COSA È CAMBIATO DAL 1 GENNAIO 2016.

Giulio Pignatiello

In un contesto di profondo mutamento, sociale e demografico, della professione forense, il Comitato dei Delegati ha emanato un Regolamento dell'Assistenza più equo, innovativo e flessibile in modo da poter meglio soddisfare i bisogni e le necessità di tutti gli iscritti alla cassa forense.

Il cambiamento si è reso necessario per eliminare alcune criticità del previgente impianto normativo e per fornire soluzioni più idonee ad attenuare le difficoltà legate al generalizzato calo reddituale che, dal 2008 ad oggi, ha riguardato tutte le libere professioni e che, per gli avvocati, ha determinato una perdita di redditività, in termini reali, intorno al 30% circa.

Le ragioni di tale importante e continuo decremento reddituale vanno ricercate, oltre che nella congiuntura economica negativa del “sistema Paese”, nell’impatto fortemente penalizzante di tutta una serie di interventi normativi che, dal 2007 in poi, sotto il manto delle c.d. liberalizzazioni, hanno ridotto sempre più gli spazi di mercato e, in

maniera ancora più diretta ed incisiva, eroso la redditività delle professioni eliminando le tutele tariffarie che, lungi dal rappresentare un privilegio di casta, garantivano un equo compenso e, dunque, una redditività minima anche ai professionisti più deboli.

Inoltre, nel ventennio 1990/2009, si è assistito ad una vera esplosione del numero degli iscritti agli Albi, passati dai 57.685 del 1990 ai 208.000 del 2009, con un tasso di crescita medio annuo del 7% circa, il che inevitabilmente ha comportato una sensibile contrazione degli spazi di mercato.

Altra “variabile sociale” che, inevitabilmente, incide e non poco sul progressivo calo del reddito medio pro-capite degli avvocati, è la c.d. **“femminilizzazione dell’avvocatura”**, che è fenomeno assai “recente”; nel 1990 le donne avvocato erano ancora 5.719 e rappresentavano il 13.5% del totale, nel 2000 erano 25.725 e rappresentavano il 29% del totale, nel 2010 erano 64.968 e rappresentavano il 41,4% del totale.

Al 31.12.2015, ultimo dato disponibile, le donne avvocate sono **110.893**, ossia il 47,2% dell'intera avvocatura e da qui a breve diverranno maggioranza.

Rispetto al precedente testo, il nuovo Regolamento dell'Assistenza, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, ha cambiato radicalmente il modo di concepire l'assistenza affiancando alle tutele assistenziali di "tipo tradizionale", rientranti nel c.d. "*welfare passivo*" e consistenti in aiuti di tipo economico da erogare agli iscritti in difficoltà (per malattia, infortunio, calamità naturali o altri accadimenti per lo più tipizzati), nuove e più ampie tutele di c.d. "*welfare attivo*", utili e necessarie per agevolare l'accesso e l'esercizio della professione, la conciliazione tra lavoro e famiglia, il bisogno di assistenza e cura ai familiari in casi di particolari difficoltà.

## IL FINANZIAMENTO

La prima novità del Nuovo Regolamento è rappresentata dal sistema di finanziamento prescelto che prevede lo stanziamento di una somma annua variabile, parametrata al numero degli iscritti ed imputata al gettito del contributo integrativo. La somma viene, così, determinata anno per anno, moltiplicando il numero degli iscritti risultante al 31 dicembre dell'anno precedente per l'importo di € 290,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai.

Tale nuova scelta ha determinato che per il 2016 i fondi destinati all'assistenza sono passati da 20

milioni all'importante somma di 64 milioni.

## LE NUOVE PRESTAZIONI:

Il nuovo regolamento individua cinque macro-aree di intervento:

1. prestazioni in caso di bisogno;
2. prestazioni a sostegno alla famiglia;
3. prestazioni a sostegno alla salute;
4. prestazioni a sostegno alla professione;
5. prestazioni per spese funerarie

### 1.PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO

Le prestazioni in caso di bisogno si suddividono in:

- a) erogazioni in caso di bisogno individuale;
- b) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni, cancellati dagli albi e che non abbiano un reddito d'importo superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello della domanda. Per il 2016 tale contributo è stato determinato, dal consiglio d'amministrazione, in euro 6000;
- c) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%.

Tra le suddette prestazioni, la maggiore novità è rappresentata dall'erogazione

in caso di bisogno individuale che, rispetto al passato, muta profondamente sia nel procedimento che nei presupposti per poterne beneficiare.

Preliminarmente, va evidenziato, che ai singoli Consigli dell'Ordine non sarà più assegnata la somma annua rapportata al numero degli iscritti a quel Foro.

L'interessato potrà inviare la domanda, per ottenere la provvidenza in questione, direttamente alla Cassa oppure inoltrarla, per il tramite del proprio Ordine.

Ma la novità più importante è rappresentata dai presupposti necessari utili per poter accedere alla prestazione.

La misura, in passato, si caratterizzava per una previsione estremamente generica con la conseguenza che ogni particolare **“bisogno dell'avvocato”**, per problemi di salute, famiglia e professione, poteva indurre l'iscritto a richiedere la prestazione.

Le uniche limitazioni all'erogazione erano rappresentate dal criterio reddituale (per poter accedere al beneficio il reddito del nucleo familiare degli ultimi due anni antecedenti la domanda non poteva essere superiore al triplo della pensione minima) e la diffusa ripetitività dell'erogazione stessa.

Tale situazione finiva per rendere la concessione della misura estremamente discrezionale, senza un parametro concreto di riferimento e rivolta, comunque, soltanto ad un numero limitato di beneficiari.

Di sovente accadeva, poi, che vi erano, a fronte di situazioni di bisogno del tutto analoghe, proposte di erogazione con importi assai differenti atteso che, il più delle volte, le stesse dipendevano essenzialmente dalle somme in dotazione ai singoli Ordini.

Con il nuovo regolamento, invece, si è voluto cambiare decisamente pagina rispetto al passato.

La **“prestazione per stato di bisogno”**, è ipotizzata come una misura **“atipica e straordinaria”**, rispetto alle altre, da erogarsi in favore di tutti gli iscritti, a prescindere dal criterio reddituale, ma limitata al verificarsi di un accadimento grave ed imprevisto, a seguito del quale è necessario un pronto ed immediato intervento d'aiuto da parte di Cassa Forense.

Tale misura, infatti, è richiedibile esclusivamente per un singolo e particolare **evento straordinario, involontario e non prevedibile, a seguito del quale, l'iscritto si viene a trovare in una situazione di grave difficoltà economica.**

Il trattamento, deliberato dalla Giunta di Cassa Forense, consiste nell'erogazione di una somma di denaro in relazione all'evento specifico verificatosi che, salvo casi eccezionali, non potrà superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda e potrà essere reiterato una sola volta.

Per meglio rendere il senso della *ratio* di tale norma è possibile paragonare l'intervento da parte della Cassa nell'erogare la prestazione in questione a ciò che accade quando un soggetto, a

seguito di un grave malore, si reca al pronto soccorso dove gli vengono prestate le prime e più urgenti e necessarie cure del caso.

## 2.PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Le prestazioni sono così suddivise:

### **a)Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità:**

Si tratta di una misura analoga a quella prevista dall'art. 2, lettera a) ma a beneficio non degli iscritti attivi bensì dei **familiari superstiti e dei pensionati cancellati dagli Albi.**

Il trattamento consiste nell'erogazione di una somma di denaro non superiore all'importo della pensione minima e può essere reiterato una sola volta per lo stesso evento.

L'accertamento del diritto è, inoltre, subordinato ad un limite reddituale ISEE non superiore ad €30.000.

### **b)Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti:**

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato in 6000 euro il contributo, per il 2016, per questa innovativa misura assistenziale.

Il beneficio è riservato agli iscritti (un solo beneficiario per nucleo familiare) che assistano in via esclusiva il coniuge, i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e non ricoverati a tempo pieno.

Per il riconoscimento della provvidenza è stato individuato un limite reddituale

ISEE dell'assistito e dell'iscritto non superiore ad €50.000.

### **c-d)Borse di studio per gli orfani ed i figli degli iscritti.**

E' importante sottolineare come le borse di studio previste nel nuovo regolamento dell'assistenza sono state attivate già a partire dal 2016.

Sul sito della Cassa, al quale si rimanda, sono ben riportati i requisiti per ottenere la provvidenza in questione

### **e)altre provvidenze a sostegno della genitorialità.**

Il consiglio d'amministrazione, nella seduta del 3 agosto 2016, ha deliberato il relativo bando consultabile sul sito della Cassa anche per tale misura. Il contributo, per quest'anno, è stato determinato in 1000 euro in favore degli iscritti, genitori di un figlio, successivo al secondo, nato o adottato nel 2016.

## 3.PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

Oltre alla copertura a favore di tutti gli iscritti, con oneri in tutto o in parte a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici è stata prevista la possibilità di estensione volontaria della copertura, con oneri a carico dell'iscritto, anche per ulteriori prestazioni o a favore dei familiari conviventi.

A queste prestazioni si provvede mediante la stipula di una polizza collettiva con primaria compagnia di assicurazioni.

Oltre a ciò il regolamento prevede la possibilità di stipulare convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche al fine di ottenere facilitazioni e sconti per servizi e/o prestazioni; interventi di medicina preventiva; polizze di assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni (trattamenti che possono essere attuati mediante convenzioni o stipulando una polizza collettiva); contributo per spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti; contributo per le spese sostenute per l'assistenza infermieristica a domicilio a causa di malattie o infortuni di carattere acuto e temporaneo, che abbiano colpito l'avvocato iscritto alla Cassa o il pensionato.

Ulteriore e significativa novità è rappresentata da convenzioni, senza oneri a carico della Cassa, per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi (art. 11 quaterdecies, co. 12, D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005) ai quali potrebbero fare ricorso quegli iscritti interessati ad assicurarsi durante la vecchiaia somme sufficienti a garantire un'adeguata assistenza e migliori condizioni di vita.

#### 4.PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

Le prestazioni a sostegno della professione costituiscono le novità più significative previste dal nuovo regolamento per cercare di venire incontro ai bisogni ed alle esigenze della generalità degli iscritti, dei giovani ed in favore dei pensionati d'invalidità.

#### L'ASSISTENZA INDENNITARIA

Il nuovo regolamento ha confermato una indennità a favore degli iscritti, non pensionati, sostitutiva del proprio reddito professionale, che per infortunio o malattia abbiano sofferto un danno incidente in modo transitorio ma assoluto sull'attività professionale. Si è ritenuto, peraltro, di apportare significative modifiche al regolamento previgente riducendo da tre a due mesi il periodo minimo di inattività assoluta e prevedendo una diaria giornaliera pari a 1/365 della media dei redditi risultanti dai modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l'evento (o dalle prime dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore a tre anni) con il limite massimo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei Contributi e per una durata non superiore a 365 giorni.

**Va segnalato che, per questa particolare provvidenza, si è ritenuto di dover prevedere, oltre al presupposto della regolarità dichiarativa, anche quello della regolarità contributiva nei confronti della Cassa.**

La prescrizione garantisce maggiore equità sia perché il trattamento è legato al reddito professionale e non più al minimo pensionistico (così evitando che si possa percepire un'indennità superiore o inferiore al reddito effettivo) sia perché l'indennità mensile è stata trasformata in diaria giornaliera (così eliminando evidenti disparità di trattamento fra chi anche per pochi giorni non raggiungeva il termine minimo di inattività e chi lo superava di un solo giorno) sia perché i tempi di degenza e di guarigione si sono

generalmente abbreviati grazie alle più efficienti terapie mediche e alle innovative tecniche chirurgiche.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda è stato confermato in due anni dal verificarsi dell'infortunio o dall'insorgere dell'assoluta impossibilità allo svolgimento all'attività professionale.

L'indennità, inoltre, non è cumulabile con trattamenti pensionistici, indennità di maternità o altri sussidi erogati dalla Cassa.

## LE CONVENZIONI

Al fine di agevolare o ridurre i costi di esercizio della professione sono state previste convenzioni che la Cassa potrà stipulare a favore degli iscritti.

Tra esse, al solo fine esemplificativo, si possono prevedere convenzioni per la stipula di assicurazioni professionali, per l'acquisto di mobili, attrezzature e quant'altro necessario all'esercizio dell'attività professionale. Si tratta di iniziative che, agevolate dal numero dei potenziali fruitori e dalla costituzione di gruppi di acquisto che Cassa Forense potrebbe promuovere, favoriranno economie di scala e costi unitari delle forniture e dei servizi inferiori a quelli normalmente praticati sul mercato.

L'agevolazione per l'accesso al credito è riservata a tutti gli iscritti non pensionati che potranno beneficiare di tassi agevolati su finanziamenti finalizzati all'allestimento, al potenziamento dello studio e/o alla frequenza di corsi per l'acquisizione di specifiche competenze professionali.

## INIZIATIVE A FAVORE DEI PENSIONATI.

A favore dei pensionati sono invece previste agevolazioni per l'accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione. Gli interventi, da richiedere in caso di momentanea difficoltà economica, potranno essere adottati in base a convenzioni con istituti di credito e società del settore che assicurino condizioni più favorevoli di quelle normalmente applicate.

## INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI

Per favorire l'accesso dei giovani di età inferiore ai 45 anni alla professione e per migliorarne la preparazione sono previsti bandi istitutivi per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale, per la partecipazione a corsi qualificanti (destinati all'acquisizione di tecniche e competenze, anche nell'organizzazione dello studio) e per borse di studio per il conseguimento del titolo di specialista.

## ASSISTENZA IN CASO DI CATASTROFE O CALAMITÀ NATURALI

Anche per il trattamento relativo all'assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali sono state previste modifiche al sistema previgente.

Con questa provvidenza, si è disciplinato in modo più specifico, le modalità e l'entità del sostegno da erogarsi in favore degli iscritti che abbiano subito danni agli immobili e/o ai beni strumentali incidenti sulla loro

attività professionale in conseguenza di un evento calamitoso dichiarato dalle competenti autorità.

## 5.PRESTAZIONI PER SPESE FUNERARIE

Il rimborso erogato a favore dei prossimi congiunti (compreso il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia) dell'iscritto deceduto, è stato rimodulato rispetto al regolamento previgente.

L'importo massimo del contributo è stato determinato in € 4.000,00 ed è stato limitato soltanto per il decesso dell'iscritto o del titolare di pensione diretta (con esclusione, quindi, dei titolari di pensione indiretta o di reversibilità), da liquidarsi in base a fatture giustificative delle spese sostenute.

Dall'analitica, seppure epigrafica, illustrazione dei diversi istituti previsti dal nuovo regolamento è immaginabile che ci vorrà un po' di tempo per meglio conoscere, cogliere ed apprezzare le opportunità e tutte le novità previste dal nuovo impianto normativo.

Al fine di agevolare la consultazione dei diversi bandi, che di volta in volta saranno emanati dal consiglio d'amministrazione, e per meglio favorire l'accessibilità in via diretta ai diversi istituti sopra descritti è stata programmata la realizzazione di un portale completamente dedicato al nuovo regolamento dell'assistenza.

Il sito è in fase di ultimazione e sarà presentato a tutti gli iscritti, in Ottobre, in Rimini, proprio nel corso della Conferenza Nazionale dell'Avvocatura.